

RETE STRADALE COMUNALE NEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LOCARNO AL PIANO DI MAGADINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA

Premessa

In seguito allo scioglimento del Consorzio bonifica del Piano di Magadino sancito con decreto del Consiglio di Stato del 16 luglio 1982, la rete stradale è passata in proprietà ai rispettivi Comuni ai quali competono gli oneri di manutenzione; i canali di bonifica ed i drenaggi sono affidati in proprietà e manutenzione al Consorzio correzione fiume Ticino.

Lo scopo del presente regolamento è quello di assicurare, nell'interesse generale, la libertà e la sicurezza di transito su tutte le strade esterne alla zona edificabile. Buona parte delle disposizioni sono state riprese dal Regolamento del 13.6.1973 del Consorzio bonifica Piano di Magadino, e trovano base legale negli art. 3 cpv. 2 e 4 LCS. nel decreto esecutivo che designa le autorità competenti in materia di circolazione stradale e nella LOC.

Art. 1

1 Il transito con veicoli a motore o trainati sulle strade comunali deve essere adattato alla struttura particolare di ogni singola strada specie per quanto concerne il sottofondo, il tipo di pavimentazione, i ponti ed i tombini.

2 Chiunque transita sulle strade deve adeguarsi ai cartelli indicatori che limitano il peso e la velocità.

Chi trasgredisce a queste norme è responsabile dei danni immediati e futuri alle strade e loro manufatti.

Art. 2

Il permesso speciale di circolazione per trasporti il cui peso oltrepassa il limite dei segnali di carico stradale, dev'essere chiesto al Dipartimento di polizia per il tramite del Municipio.

Il Dipartimento di polizia stabilirà l'itinerario da seguire e le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione pubblica e per evitare danni alle strade, ai manufatti e alle banchine.

Lo stesso dicasi per trasporto di oggetto richiedenti una larghezza di carico oltrepassante i m 2,50; fanno eccezione i normali trasporti a carattere agricolo.

Art. 3

E' severamente proibito:

- a) depositare o gettare rifiuti, immondizie, spurghi di prati, campi e giardini, oggetti e materiale di ogni genere, sulla proprietà comunale, in particolare sulle strade, ai margini delle stesse, sulle scarpate dei canali o nei canali stessi e camere di decantazione.

- b) stazionare, senza necessità assoluta, sulle strade, vetture o attrezzature agricole.
- c) di degradare cippi di misurazione, segni di terminazione, cartelli indicatori, parapetti dei ponti ed altre opere.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge organica comunale ed altre leggi speciali; per quanto riguarda la manomissione dei punti fissi di misurazione ed i segni di terminazione sono applicabili i disposti della legge generale sul registro fondiario.

Art. 4

1Nell'arare i campi è proibito uscire sulle strade comunali per girare l'aratro.

2Nell'esecuzione dei lavori agricoli in vicinanza del ciglio stradale in particolare l'aratura, dovrà essere mantenuta la distanza necessaria dal limite delle strade per non compromettere la struttura e la stabilità delle banchine.

Art. 5

1Durante i lavori eseguiti sul limite delle strade comunali e particolarmente lungo gli scavi, dovrà essere costruito uno steccato di protezione, munito di adeguata illuminazione.

I proprietari confinanti non possono eseguire scavi in vicinanza delle strade a meno di cm 60 dal limite della proprietà comunale, le pareti dello scavo dovranno avere un'inclinazione tale da escludere incidenze sulla stabilità del corpo stradale.

2Il proprietario interessato è responsabile degli infortuni e dei danni arrecati dalla sua negligenza; a lavoro compiuto ogni danno fatto alla proprietà comunale sarà da lui riparato a sua completa spesa.

3I lavori di sistemazione devono essere approvati dal Comune.

4Il proprietario è tenuto responsabile di ogni inconveniente che avvenga nel campo stradale fino a sei mesi dopo la fine dei lavori eseguiti. Le riparazioni che si dovessero rendere ancora necessarie sono a suo completo carico.

Art. 6

1Sono vietate, senza aver ottenuto preventivamente l'approvazione del Comune e rispettivamente del Consorzio correzione fiume Ticino:

- a) l'immissione di tubazioni di acque piovane nei canali e sulle strade;
- b) la derivazione di acque, con presa diretta o mediante sbarramenti o manomissione dei canali;
- c) la costruzione di passerelle e ponti;
- d) la posa di tubazioni nelle strade e canali, ed ogni opera che possa nuocere allo scolo delle acque o alla circolazione.

2La concessione, se accordata, avviene a titolo precario e dietro pagamento di una tassa da stabilire di volta in volta.

Art. 7

1Le siepi devono essere tagliate e rimodate ogni anno onde essere conservate alla distanza prevista e cioè cm 50 dal confine ed all'altezza massima di m 1,25 dalla superficie del terreno.

2I rami delle siepi e degli alberi sporgenti sul campo stradale o sulle aree comunali vanno tagliati ogni anno. Se ciò non viene eseguito dal proprietario potrà farlo direttamente il Comune dopo un avviso scritto, ponendo le relative spese a carico dell'interessato.

3Le cinte con filo spinato lungo le strade consortili sono proibite.

Art. 8

Per motivi di sicurezza della circolazione, negli incroci stradali, l'altezza delle colture dovrà essere limitata per assicurare buone condizioni di visibilità.

Le dimensioni del campo di visibilità entro il quale le colture non potranno superare cm 60 di altezza, misurati a partire dalla quota del campo stradale, verrà stabilita tenendo conto delle condizioni locali e della regolamentazione della circolazione stradale (vedi VVS 640.2690).

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 9

1Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970, della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1933, e della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958.

2Questo regolamento è stato approvato dal C.C. il 26 aprile 1982

3Approvato dal Consiglio di Stato il 28 maggio 1982.